

La Regione non può imporre ai Comuni di riservare posteggi a chi vende prodotti agricoli regionali. Annotazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2013

di Nicola Dessì

Parole chiave: Concessioni demaniali, Urbanistica

Riferimenti normativi: Art. 117, co. 2, lett. e), Cost.

Art. 3, co. 1, legge regionale 13 luglio 2012, n. 12, della Basilicata (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero).

Massima: La legge della Regione non può imporre ai Comuni una riserva di assegnazione di posteggi per gli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli regionali in aree pubbliche. Poiché lo Stato, secondo l'art. 117, co. 2, lett. e) Cost., esercita la propria potestà legislativa nel senso di tutelare la libertà di concorrenza, la legge della Regione non può dettare disposizioni sfavorevoli nei confronti degli imprenditori la cui attività consiste nel vendere beni provenienti da altre Regioni.

La sentenza decide alcune questioni di legittimità costituzionale, promosse in via principale contro una disposizione della l.r. 12/2012 della Basilicata. Le questioni sono state ritenute fondate dalla Corte, che ha deciso con una sentenza di accoglimento. Una delle questioni interessa le funzioni degli Enti locali.

L'art. 3, co. 1, della l.r. 12/2012 della Basilicata impone ai Comuni di riservare, con riguardo ai mercati al dettaglio in aree pubbliche, una quota, pari almeno al venti per cento, dei posteggi agli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, provenienti dal territorio della Regione.

La disposizione impugnata si inserisce in una legge che, con la finalità di incentivare il consumo di prodotti a "chilometri zero": e, dunque, di incoraggiare la sostenibilità ambientale, nonché l'abbassamento del prezzo di vendita grazie alla riduzione delle spese di trasporto. La Corte, però, nota che la legge impugnata non si limita a questo: infatti, detta una serie di disposizioni che tutelano la vendita e il consumo di beni prodotti nella Regione, e non, genericamente, di beni prodotti a "chilometri zero". I produttori lucani, e i venditori di beni prodotti in Basilicata, sono così protetti dalla legge "indipendentemente dall'ubicazione del luogo di produzione o dalla presenza di particolari qualità, senza che la tutela si estenda a prodotti con caratteristiche analoghe, ancorché provenienti da aree poste a distanza uguale o minore dal luogo di consumo (come può avvenire, in specie, ove il consumo avvenga in zone limitrofe ad altre Regioni)". Questa scelta costituisce un limite ingiustificato alla libera concorrenza, limite che permea tutte le disposizioni impugnite, compreso l'art. 3, co. 1, qui in esame.

La Regione, in base all'art. 117, co. 4, Cost., può legittimamente esercitare, in via residuale, la potestà legislativa in materia di commercio. Ma la Corte ribadisce che la Regione deve esercitare tale potestà in modo da non porsi in contrasto con gli obiettivi di tutela della concorrenza, fissati dalla legge dello Stato. In caso contrario, si ha violazione dell'art. 117, co. 2, lett. e) Cost., che riserva allo Stato la potestà legislativa sulla "tutela della concorrenza".

La Corte afferma espressamente che l'art. 3, co. 1, della legge censurata ha "effetti anticoncorrenziali, in danno degli imprenditori che non vendano derrate agricole di origine lucana": infatti "la previsione di restrizioni ulteriori alla possibilità di accesso degli operatori alle concessioni di posteggi su aree pubbliche, in un contesto nel quale l'esercizio del commercio è condizionato dalla disponibilità di spazi appositamente definiti, si risolve in un ostacolo alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale". Occorre ricordare che, in base alla disciplina statale (art. 28, co. 15, d. lgs. 114/1998), i Comuni devono riservare una quota dei posteggi a chi, in aree pubbliche, esercita la vendita diretta di prodotti agricoli, a prescindere dal luogo di produzione: tutti i venditori sono posti sullo stesso piano, in modo da tutelare la libera concorrenza.

ND